



**COMUNE DI CERDA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

ORDINANZA NR. 64 DEL 11 NOV 2020.

**PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI SOSTA** (via Roma lato campo sportivo a partire dal km 7 fino al km 8)

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO** che giovedì 12 novembre 2020, nella via Roma a partire dal km 7 ingresso del paese, lato campo sportivo fino al km 8 uscita del paese, lato Aliminusa-Montemaggiore Belsito, verranno eseguiti dalla ditta Amato Costruzioni s.r.l. per conto di ANAS s.p.a, i lavori di manutenzione ricorrente della segnaletica orizzontale, consistenti nel rifacimento delle linee che delimitano la carreggiata e quella di mezzadria ;

**ATTESO CHE**

occorre che vengano create le opportune condizioni finalizzate ad incidere con efficacia sulle dinamiche che influiscono sulla qualità della scorrevolezza della circolazione, onde poter procedere in sicurezza all'esecuzione dei lavori;

**VISTO** che nella nota prot. n. 347/2020/U della Ditta Amato Costruzioni s.r.l., viene richiesto l'istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri, nel tratto di via Roma interessato dai lavori sopra descritti;

**VISTI**

- il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
- D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada)
- Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
- Statuto Comunale di Cerda

**ORDINA**

- ▶ **E' istituito il Divieto di sosta temporaneo sul tratto di strada di via Roma a partire dal km 7 ingresso del paese lato campo sportivo, fino al km 8 uscita dal paese lato Aliminusa – Montemaggiore Belsito, dalle ore 00,00 alle ore 13,00 di giovedì 12 novembre 2020.**

*La presente Ordinanza diverrà operativa dopo la posa dei prescritti segnali previsti dal D.P.R. 495/92;*

*L'Ufficio della Polizia Municipale di Cerda è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Cerda, all'Albo Pretorio on line ed in altri modi possibili di diffusione;*

*Il Corpo della Polizia Municipale unitamente alle altre Forze di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/1992, curerà l'osservanza delle*

disposizioni del presente provvedimento ed a chiunque è obbligo di osservarle; per i trasgressori e chiunque si rende reo di violazioni punibili, saranno applicate le relative sanzioni.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ▶ entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495
- ▶ entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034

Dalla Residenza Municipale, addì 11 NOV 2020.



**IL SINDACO**  
**Salvatore Geraci**